Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2026, n. 4-3259
Legge regionale n. 2/2026, articolo 7. Legge regionale n. 23/2020. ''Programma triennale 2023-2025 per la promozione delle attività sportive fisico-motorie e per l'impiantistica sportiva'', di cui alla D.C.R. n. 282-15261 del 27 giugno 2023. Individuazione dell'evento ''Nitto ATP Finals'', ad integrazione della D.G.R. n. 4-3174 del 19 ottobre 2026, ed approvazione dello schema di convenzione...

REGIONE PIEMONTE

Seduta N° **198** Adunanza 09 NOVEMBRE 2026

Il giorno 09 del mese di novembre duemilaventisei alle ore 09:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, in deroga al Regolamento della Giunta regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente , Maurizio Raffaello Marrone Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marco Gallo, Matteo Marnati, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.
Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Marina CHIARELLI - Marco GABUSI - Federico RIBOLDI - Gian Luca VIGNALE

DGR 4-3259/2026/XII

OGGETTO:
Legge regionale n. 2/2026, articolo 7. Legge regionale n. 23/2020. “Programma triennale 2023-2025 per la promozione delle attività sportive fisico-motorie e per l'impiantistica sportiva”, di cui alla D.C.R. n. 282-15261 del 27 giugno 2023. Individuazione dell’evento “Nitto ATP Finals”, ad integrazione della D.G.R. n. 4-3174 del 19 ottobre 2026, ed approvazione dello schema di convenzione con la Federazione Italiana Tennis e Padel (F.I.T.P.) per sostenere la sua organizzazione per il triennio 2026-2028. Spesa regionale complessiva massima di euro 6.900.000,00 di cui euro 2.300.000,00 per ciascuna delle tre annualità.

A relazione di: Bongioanni

Premesso che la legge regionale n. 23/2020 “Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva”:
- all’articolo 1, riconosce la funzione sociale, educativa, formativa ed economica della pratica sportiva e dell'attività fisico-motoria-ricreativa, il suo valore fondamentale per la promozione della crescita umana, il miglioramento degli stili di vita, il benessere psico-fisico, la tutela della salute, lo sviluppo delle relazioni, l'inclusione sociale e la promozione delle pari opportunità;
- all’articolo 3, comma 1, lettera o), precisa che tra alcune delle finalità della legge rientrano la “diffusione della pratica sportiva e motoria quale importante mezzo di valorizzazione del territorio, anche a fini turistici, e di sviluppo economico”;
- all’articolo 4, comma 1, lettera f), tra gli obiettivi, include le manifestazioni sportive di rilievo internazionale e i grandi eventi sportivi che abbiano una ricaduta sul territorio dal punto di vista economico, culturale e turistico e siano organizzate nel rispetto dei principi di eco-sostenibilità;
- all’articolo 4, comma 2, in combinato disposto con l’articolo 8, lettere m) e n), stabilisce di perseguire le finalità e gli obiettivi della medesima legge con il coinvolgimento dei soggetti

organizzatori in esclusiva di eventi sportivi;
- all’articolo 5, commi 1 e 2, stabilisce che, mediante l'adozione del programma pluriennale, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, vengano definiti gli obiettivi, le priorità strategiche, le linee guida di intervento per l'organizzazione delle attività e la realizzazione delle iniziative previste nella legge, la tipologia di interventi, i soggetti destinatari, le risorse finanziarie da destinare agli interventi di promozione sportiva e all'impiantistica sportiva.

Premesso, inoltre, che:
- l’articolo 5, comma 2, della sopra citata legge regionale n. 23/2020, sancisce che il programma pluriennale, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, resta in vigore fino all'approvazione del nuovo documento programmatico;
- il “Programma pluriennale per la promozione delle attività sportive fisico-motorie e per l’impiantistica sportiva, anni 2023-2025”, approvato con la D.C.R. n. 282-15261 del 27 giugno 2023, al paragrafo 7.6 “Disposizioni transitorie – ultrattività del programma” stabilisce che, per le finalità di cui al suddetto articolo 5, comma 2, autorizza la Giunta regionale ad adottare provvedimenti in attuazione delle Misure ivi previste dandone informazione alla Commissione Consiliare competente;
- il “Programma attuativo per la promozione delle attività sportive fisico-motorie 2026/2027” è stato approvato con la D.G.R. n. 4-3174 del 19 ottobre 2026.

Dato atto che l’iter procedurale finalizzato all'approvazione del “Programma pluriennale per la promozione delle attività sportive fisico-motorie e per l’impiantistica sportiva 2026-2028” ha preso avvio con l'adozione, da parte della Giunta regionale, della DGR n. 5-2502 del 4 maggio 2026, recante la relativa proposta da sottoporre al Consiglio regionale.
Preso atto che, a seguito dell'assegnazione alla VI Commissione consiliare in data 5 maggio 2026 (n. 157), l'istruttoria in sede referente non ha ancora avviato l'iter ai fine dell’esame e della relativa approvazione.

Richiamato che il “Programma triennale 2023-2025 per la promozione delle attività sportive fisico-motorie e per l'impiantistica sportiva”, approvato con la DCR n. 282-15261 del 27 giugno 2023:
- detta le linee guida per coordinare e promuovere gli interventi di politica sportiva da realizzarsi in Piemonte ed è il riferimento e la base fondamentale di impulso e di orientamento delle azioni e degli interventi che la Regione Piemonte intende realizzare;
- prevede, nell'Asse B, la Misura B.5 "Grandi eventi sportivi", finalizzata a sostenere le manifestazioni che rappresentano la massima espressione dello sport nazionale e internazionale ospitate in Piemonte, quali strumenti strategici per riaffermare l'attrattività internazionale della regione, generare visibilità globale e promuovere efficaci azioni di valorizzazione e marketing del territorio;
- con riferimento a tale Misura, ne declina gli elementi distintivi e caratterizzanti ed, in particolare, ha evidenziato la necessità che la Regione Piemonte assuma un ruolo proattivo nella governance dei Grandi Eventi e delle relative manifestazioni collaterali per la promozione del marchio regionale, sviluppando la filiera turistica sia attraverso l'ospitalità nei ritiri pre-stagionali di squadre nazionali e di club, sia valorizzando gli eventi legati allo sport business e ha specificato che per i Mega Eventi e per specifici Eventi Speciali di primaria rilevanza è prevista la possibilità di sostegno e finanziamento mediante apposita legge regionale.

Premesso, altresì, che la legge regionale n. 2/2026, all’articolo 7 “Contributo regionale all'organizzazione del torneo internazionale di tennis Atp Finals per gli anni 2026-2028”, sancisce che:
- la Regione Piemonte, al fine di sostenere l'organizzazione del torneo internazionale di tennis professionistico “Nitto Atp Finals 2026-2028” nella città di Torino e per concorrere alla copertura

del correlato piano finanziario, stabilisce una spesa massima pari a euro 6.900.000,00 per le edizioni 2026, 2027 e 2028 suddivisa in un importo pari ad euro 2.300.000,00 per ciascun anno, garantita dalle risorse iscritte in un apposito capitolo di spesa nella missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 06.01 (Sport e tempo libero), titolo 1 (spesa corrente) del bilancio di previsione finanziario 2026-2028;
- la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con il soggetto organizzatore dell'evento “Nitto Atp Finals 2026-2028” per disciplinare modalità, termini e condizioni per l'erogazione e rendicontazione del contributo economico, in conformità alla normativa europea e statale in materia di aiuti di Stato.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale “Cultura, Turismo, Sport e Commercio”, Settore “Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica”, l’ATP Tour, Inc.:
- è l’ente internazionale che gestisce il circuito di tornei di tennis maschile professionistici noto come “ATP Tour”;
- è titolare esclusivo dei diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento commerciale relativi al torneo di tennis maschile professionistico attualmente denominato “Nitto ATP Finals”, riservato ai migliori otto giocatori e alle migliori otto coppie dell’ATP Tour, il quale rappresenta uno degli appuntamenti sportivi internazionali più ambiti ed una delle proposte tennistiche più attese a livello mondiale;
- ha incaricato la Federazione Italiana Tennis e Padel (F.I.T.P.) di organizzare, in conformità alle istruzioni dalla medesima impartite, le edizioni delle “Nitto ATP Finals” dal 2021 al 2025 nella Città di Torino.
Preso atto che l’ATP Tour, Inc., sulla base dei risultati raggiunti nell’organizzazione delle precedenti edizioni delle “Nitto ATP Finals”, ha confermato alla F.I.T.P. l’incarico di organizzare, nel rispetto delle istruzioni da essa impartite, anche le edizioni dal 2026 al 2030 dell’evento predetto.
Preso atto che F.I.T.P. è un’associazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita da società e associazioni sportive che, senza fini di lucro, praticano in Italia il tennis, il tennis in carrozzina, il beach tennis, il padel, il padel in carrozzina, il pickleball e il pickleball in carrozzina con il riconoscimento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, operando, sotto la vigilanza dello stesso, con autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale.

Richiamato che:
- le precedenti edizioni delle “Nitto ATP Finals”, dal 2021 al 2025, sono state organizzate da F.I.T.P. avvalendosi del concorso finanziario della Regione Piemonte, autorizzato ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 10/2019 e disciplinato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 15-2922 del 26 febbraio 2021, con la quale è stata approvata la partecipazione della Regione Piemonte alla costituzione, in forma di ente associativo temporaneo ex articoli 39 e seguenti del codice civile, del "Comitato per le Finali A.T.P.", ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 16/2020 (convertito nella legge n. 31/2020), d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport, la Città di Torino e la F.I.T.P., con compiti di "cabina di regia" deputata a coordinare e monitorare le attività promozionali e lo sviluppo economico, sociale e culturale locale collegato all'evento;
- il menzionato assetto istituzionale di governo dell'evento separa rigidamente le funzioni di mero indirizzo e monitoraggio promozionale territoriale demandate al "Comitato per le Finali A.T.P.", il quale opera a saldo zero con patrimonio iniziale conferito interamente dalla F.I.T.P. e senza oneri o spese a carico della finanza pubblica, dalle funzioni gestorie ed esecutive della manifestazione, poste in via esclusiva a carico della Federazione Italiana Tennis e Padel;

Dato atto che, come da verifiche del citato Settore “Promozione dello sport, del sistema neve

regionale e dell'eredità olimpica", l'evento tennistico internazionale denominato "Nitto Atp Finals 2026-2028":
- rientra nella fattispecie degli "Eventi Speciali" di cui al vigente Programma pluriennale, costituendo un'importante occasione di promozione territoriale in quanto attira l'attenzione mondiale per oltre dieci giorni, rappresentando una eccezionale vetrina internazionale per la città ospitante, promuovendone l'immagine ed accrescendo la visibilità dell'intera regione anche sotto il profilo mediatico, con evidenti ricadute sul tessuto economico del territorio, coinvolgendo centinaia di migliaia di appassionati, sportivi e turisti;
- la popolarità dell'evento è in continua ascesa con presenze, nell'ultima edizione torinese del 2025, superiori a 230.000 spettatori paganti, dato di notevole rilevanza per un evento indoor e con un impatto economico sul territorio di quasi 600 milioni di euro;
- la finale del 2025 dell'Evento, solo in Italia, ha registrato 7 milioni di spettatori televisivi e gli account ufficiali dell'ATP Tour hanno registrato una crescita esponenziale con oltre 1,1 miliardi di impression e 34 milioni di interazioni totali;
- l'evento comporterà un significativo e duraturo stimolo alla pratica sportiva a vantaggio dei giovani e dei meno giovani e costituirà un volano per la promozione della cultura dello sport, dell'inclusione e della legalità, della globalizzazione e della condivisione di valori.
Dato atto, inoltre, che, in esito alle verifiche condotte in materia di "Aiuti di Stato" dal medesimo Settore "Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica", risulta che:
- gli "Orientamenti applicativi delle Regioni e Province Autonome in materia di Aiuti di Stato nell'Ordinamento Sportivo" approvati in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (Doc. 26/112/CR06/C18), operanti quale quadro procedurale e interpretativo uniforme per l'inquadramento dei finanziamenti pubblici nel settore sportivo territoriale e redatti in perfetta coerenza con il Considerando 74 del regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), confermano espressamente che nel settore dello sport le misure di sostegno non integrano gli estremi di un aiuto di Stato ex articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, qualora il beneficiario non svolga un'attività economica concorrenziale o qualora le misure abbiano carattere locale e non incidano sugli scambi intra-comunitari;
- le Appendici 2 e 3 ai menzionati "Orientamenti" della Conferenza delle Regioni confermano la piena legittimità dell'inquadramento dell'evento, denominato "Nitto Atp Finals 2026-2028", come intervento istituzionale estraneo alla disciplina europea degli aiuti di Stato in quanto carente dei requisiti cumulativi prescritti per la sua configurabilità, sulla base dei seguenti profili:

- assenza di vantaggio economico selettivo e difetto di contendibilità (esclusività dell'evento), in quanto, ai sensi delle regole dell'ordinamento sportivo internazionale e dei contratti in essere, la F.I.T.P. è l'unico soggetto titolare del diritto di organizzazione delle "Nitto Atp Finals 2026-2028" sul territorio nazionale, per cui l'erogazione dei fondi non è determinata dall'esito di una scelta selettiva o discriminatoria della Regione Piemonte tra più competitor di mercato ma discende dall'assetto piramidale dello sport mondiale; non esistendo una concorrenza sul territorio, per la gestione dello specifico evento, non si determina alcuna distorsione;
- finalità istituzionale pubblica e beneficio economico diffuso, in quanto l'intervento regionale non mira a sovvenzionare un'attività economica esclusiva dell'organizzatore ma è volto a finanziare un programma integrato di marketing territoriale, comunicazione e visibilità del brand Piemonte che, come evidenziato dai dati di impatto economico diffuso sul territorio (pari a circa 600 milioni di euro nell'ultima edizione), genera esternalità positive indistinte a beneficio dell'intero tessuto turistico, ricettivo e giovanile, agendo come leva generale di sviluppo locale;
- mancanza di incidenza sugli scambi commerciali tra Stati membri, in quanto l'impatto economico diretto del contributo regionale si esaurisce all'interno del bacino d'utenza locale e del territorio piemontese, configurandosi unicamente come volano di attrazione turistica e marketing territoriale di prossimità;

- sotto il profilo del diritto della concorrenza dell'Unione Europea è necessario distinguere l'internazionalità sportiva dell'evento dalla sua capacità di alterare gli scambi nel mercato unico e,

come codificato dagli “Orientamenti” precitati, si deve evidenziare il fatto che la partecipazione alla manifestazione dei migliori atleti mondiali con un eccezionale appeal mediatico globale costituisce una caratteristica intrinseca e predeterminata del circuito professionistico internazionale "ATP Tour" e non l'effetto del finanziamento pubblico regionale;
- il contributo della Regione Piemonte non crea, pertanto, una deviazione artificiosa di flussi commerciali o di investimenti transfrontalieri a discapito di altri Stati membri né sottrae domanda economica a mercati concorrenti europei, mancando di conseguenza il requisito dell'incidenza sugli scambi intra-comunitari ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

Dato atto, altresì, che il Settore “Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica”, ravvisato che sussistono i presupposti per individuare, quale integrazione della citata D.G.R. n. 4-3174 del 19 ottobre 2026, nonchè in attuazione all’articolo 7 della legge regionale n. 2/2026 ed in coerenza con il “Programma triennale 2023-2025 per la promozione delle attività sportive fisico-motorie e per l'impiantistica sportiva”, approvato con DCR n. 282-15261 del 27 giugno 2023, l’evento tennistico internazionale denominato “Nitto Atp Finals 2026-2028” tra gli Eventi Speciali nell’ambito della Misura B.5 “Grandi eventi sportivi”, in continuità alle precedenti edizioni ospitate in Piemonte dal 2021 al 2025, con una dotazione finanziaria complessivamente pari ad euro 6.900.000,00, di cui euro 2.300.000,00 per l’anno 2026, euro 2.300.000,00 per l’anno 2027 ed euro 2.300.000,00 per l’anno 2028, ha avviato interlocuzioni con F.I.T.P., anche tramite incontri istituzionali, in esito alle quali è addivenuto alla condivisione dei contenuti di uno schema di convenzione per disciplinare le modalità, i termini e le condizioni per l'erogazione e la rendicontazione del contributo regionale a sostegno dell’organizzazione della manifestazione sportiva, prevedendo, in particolare:
- la durata fino al 31 dicembre 2027, tenuto conto che per il 2028 ancora non è stata formalmente comunicata la scelta dell’ubicazione dell’evento e che, ove sia confermata la Città di Torino o altra città piemontese, la convenzione si intende prorogata fino al 31 dicembre 2028;
- di qualificare l'assegnazione del contributo regionale pluriennale, a favore della F.I.T.P., come intervento pubblico istituzionale e promozionale, non selettivo, escluso dall'obbligo di notifica preventiva e dall'applicazione della disciplina in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE.

Dato atto che il suddetto importo massimo, pari ad euro 6.900.000,00, trova copertura con le risorse disponibili sui capitoli di spesa afferenti alla missione 06, programma 01, del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 di seguito indicati:
- n. 183288, esercizio 2026, per euro 2.300.000,00,
- n. 183288, esercizio 2027, per euro 2.300.000,00,
- n. 183288, esercizio 2028, per euro 2.300.000,00.

Dato atto, inoltre, che con la nota prot. n. 21473 del 3 novembre 2026, è stata fornita debita informativa alla Commissione consiliare competente sui contenuti del sopra citato schema di Convenzione, in attuazione alle disposizioni di cui al paragrafo 7.6 “Disposizioni transitorie - ultrattività del programma” del “Programma pluriennale per la promozione delle attività sportive fisico-motorie e per l’impiantistica sportiva, anni 2023-2025”, approvato con la D.C.R. n. 282-15261 del 27 giugno 2023.
Ritenuto, pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate, di disporre, in attuazione all’articolo 7 della legge regionale n. 2/2026 ed in coerenza con il “Programma triennale 2023-2025 per la promozione delle attività sportive fisico-motorie e per l'impiantistica sportiva”, di cui alla DCR n. 282-15261 del 27 giugno 2023, di:
- individuare, quale integrazione della D.G.R. n. 4-3174 del 19 ottobre 2026, di approvazione del “Programma attuativo per la promozione delle attività sportive fisico-motorie 2026/2027”, l’evento tennistico internazionale denominato “Nitto Atp Finals 2026-2028” tra gli Eventi Speciali

nell’ambito della Misura B.5 “Grandi eventi sportivi”, con una dotazione finanziaria complessivamente pari ad euro 6.900.000,00, di cui euro 2.300.000,00 per l’anno 2026, euro 2.300.000,00 per l’anno 2027 ed euro 2.300.000,00 per l’anno 2028;
- approvare, lo schema di convenzione da sottoscrivere con la Federazione Italiana Tennis e Padel (F.I.T.P.), di cui all’allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, per disciplinare le modalità, i termini e le condizioni per l'erogazione e la rendicontazione del contributo regionale a sostegno dell’organizzazione del suddetto evento, per il triennio 2026-2028.

Visti:
- il decreto legislativo n. 118/2011, di disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- il regolamento regionale n. 9/R/2021 di contabilità della Giunta regionale, come modificato dal regolamento regionale n. 11/R/2023.
Viste:
- la legge regionale n. 2/2026 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)”;
- la legge regionale n. 3/2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1-2209 del 9 febbraio 2026, di approvazione, ai sensi degli articoli 11 e 39, comma 10 e 13, del decreto legislativo n. 118/2011 ed ai sensi della legge regionale n. 3/2026, del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e delle disposizioni di natura autorizzatoria;
- la legge regionale n. 17/2026 “Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie”;
- la D.G.R. n. 11-2973 del 7 agosto 2026, di approvazione dell’assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e delle disposizioni finanziarie.
Richiamate:
- la D.G.R. n. 37-615 del 20 dicembre 2024, recante le disposizioni, ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 ed in conformità alla D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, sulle attività di ragioneria relative al controllo preventivo di regolarità contabile afferenti alle proposte di deliberazione della Giunta regionale e di provvedimenti del Presidente della Regione (decreti ed ordinanze);
- la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del decreto legge n. 80/2021, convertito nella legge n. 113/2021.
Vista la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari complessivamente ad euro 6.900.000,00 sono esclusivamente quelli sopra riportati.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale unanime,

delibera

di disporre, in attuazione all’articolo 7 della legge regionale n. 2/2026 ed in coerenza con il “Programma triennale 2023-2025 per la promozione delle attività sportive fisico-motorie e per l'impiantistica sportiva”, di cui alla DCR n. 282-15261 del 27 giugno 2023, di:

- individuare, quale integrazione della D.G.R. n. 4-3174 del 19 ottobre 2026, di approvazione del “Programma attuativo per la promozione delle attività sportive fisico-motorie 2026/2027”, l’evento tennistico internazionale denominato “Nitto Atp Finals 2026-2028” tra gli Eventi Speciali nell’ambito della Misura B.5 “Grandi eventi sportivi”, con una dotazione finanziaria complessivamente pari ad euro 6.900.000,00, di cui euro 2.300.000,00 per l’anno 2026, euro 2.300.000,00 per l’anno 2027 ed euro 2.300.000,00 per l’anno 2028;

- approvare, lo schema di convenzione da sottoscrivere con la Federazione Italiana Tennis e Padel (F.I.T.P.), di cui all’allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, per disciplinare le modalità, i termini e le condizioni per l'erogazione e la rendicontazione del contributo regionale a sostegno dell’organizzazione del suddetto evento, per il triennio 2026-2028;

che il suddetto importo massimo, pari ad euro 6.900.000,00, trova copertura con le risorse disponibili sulla missione 06, programma 01, del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, come puntualmente dettagliato in premessa;

- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa;

- di demandare alla Direzione regionale “Cultura, Turismo, Sport e Commercio”, Settore “Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica”, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la sottoscrizione digitale della convenzione con facoltà di apportare eventuali modifiche di carattere tecnico non sostanziale che si rendessero indispensabili.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.

Allegato

ALLEGATO A

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE EDIZIONI DELL'EVENTO

"NITTO ATP FINALS" OSPITATE NEL TERRITORIO PIEMONTESE NEL TRIENNIO 2026 – 2028

CUP: J14J26000960002

TRA

- Regione Piemonte (l'"Ente"), con sede legale in Torino, Piazza Piemonte 1, (cod. fiscale 80087670016 e P. IVA 02843860012), nella persona _____, domiciliato per la carica in Torino, ove sopra, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di _____, al fine di dare esecuzione all'articolo 7 della legge regionale n. 2 del 3 febbraio 2026 e alla delibera della Giunta Regionale n. _____ del __ _____ 2026;

E

- Federazione Italiana Tennis e Padel (la "FITP"), con sede legale in Roma, Via della Camilluccia n. 589/a, (cod. fiscale 05244400585 e P. IVA 01379601006), nella persona di _____, domiciliato per la carica in Roma, ove sopra, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore.

PREMESSO CHE

- la FITP è un'associazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita da società e associazioni sportive che, senza fini di lucro, praticano in Italia il tennis, il tennis in carrozzina, il beach tennis, il padel, il padel in carrozzina, il pickleball e il pickleball in carrozzina; essa è riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e opera, sotto la vigilanza dello stesso, con autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale;

- Sportcast S.r.l. ("Sportcast"), società il cui capitale sociale è interamente posseduto dalla FITP, è titolare del canale digitale terrestre denominato "SuperTennis", del sito web https://www.supertennis.tv/ e della piattaforma di streaming a pagamento https://www.plus.supertennis.tv/ (accessibile tramite app su smartphone, tablet, smart tv, fire stick o dal web), attraverso i quali offre al pubblico una selezione di partite e programmi dedicati al tennis (complessivamente, i "Media SuperTennis");

- l'A.T.P. Tour Inc. (l'"ATP") è l'ente internazionale che gestisce il circuito di tornei di tennis maschile professionistici noto come "ATP Tour". L'ATP è titolare esclusivo dei diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento commerciale relativi al torneo di tennis maschile professionistico attualmente denominato "Nitto ATP Finals" (l'"Evento"), riservato ai migliori n. 8 (otto) giocatori e alle migliori n. 8 (otto) coppie dell'ATP Tour, il quale rappresenta uno degli appuntamenti sportivi internazionali più ambiti ed una delle proposte tennistiche più attese a livello mondiale;

- l'Evento, che attira l'attenzione mondiale per oltre dieci giorni, rappresenta una eccezionale vetrina internazionale per la città ospitante, ne promuove l'immagine ed accresce la visibilità dell'intera regione anche sotto il profilo mediatico, con evidenti ricadute sul tessuto economico del territorio, coinvolgendo centinaia di migliaia di appassionati, sportivi e turisti;

- su incarico dell'ATP e nel rispetto delle istruzioni da questa impartite, la FITP ha realizzato le edizioni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 dell'Evento nella Città di Torino, con il sostegno economico dell'Ente disposto con Legge Regionale 26 marzo 2019, n. 10;

- la popolarità dell'Evento è in continua ascesa, con presenze nell'ultima edizione torinese del 2025 superiori a 230.000 spettatori paganti, dato di notevole rilevanza per un evento indoor, e con un impatto economico sul territorio di quasi 600 milioni di euro;

- la finale del 2025 dell'Evento, solo in Italia, ha registrato 7 milioni di spettatori televisivi e gli account ufficiali dell'ATP Tour hanno registrato una crescita esponenziale, con oltre 1,1 miliardi di impression e 34 milioni di interazioni totali;

- con nota del 7 agosto 2024, prot. n. 14762, rinnovata in data 5 marzo 2026, prot. n. 4084, la FITP ha rappresentato all'Ente di aver chiesto all'ATP di organizzare l'Evento anche per il quinquennio 2026-2030 e, evidenziando l'importanza strategica dell'Evento, ha chiesto all'Ente di ribadire il proprio sostegno economico con particolare riferimento al triennio 2026/2028 in coerenza con il bilancio regionale, destinato a concorrere alla copertura parziale degli oneri previsti dai rapporti con l'ATP, per importo pari ad almeno € 2.300.000,00 (duemilionitrecentomila/00) per ciascuna edizione dell'Evento che dovesse effettivamente trovare svolgimento nella Città di Torino o in altra città piemontese negli anni predetti;

- tenuto conto dei risultati raggiunti nella organizzazione delle precedenti edizioni dell'Evento, l'ATP ha confermato alla FITP l'incarico di organizzare, nel rispetto delle istruzioni da essa impartite, anche le edizioni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030 dell'Evento.

CONSIDERATO CHE

- l'Ente promuove, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, lo sviluppo economico, turistico, culturale, sociale e sportivo del territorio regionale, anche mediante il sostegno e la valorizzazione di manifestazioni ed eventi di rilievo nazionale e internazionale capaci di generare benefici durevoli per la comunità regionale;

- la Legge Regionale 3 febbraio 2026, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)", all'art. 7 stabilisce un contributo pluriennale complessivo pari a euro 6.900.000,00 da parte dell'Ente al fine di sostenere l'organizzazione delle edizioni 2026-2028 dell'Evento nella Città di Torino o in altra città piemontese e per concorrere alla copertura del correlato piano finanziario, in conformità alla richiesta formulata dalla FITP con le note del 7 agosto 2024 e del 5 marzo 2026 sopra richiamate;

- il citato art. 7 della Legge Regionale 2/2026 prevede, per ciascuno dei tre esercizi finanziari compresi tra il 2026 ed il 2028, il correlato impegno finanziario pari ad euro 2.300.000,00 per ciascun anno e autorizza la Giunta regionale a stipulare apposita convenzione con il soggetto organizzatore dell'Evento per disciplinare modalità, termini e condizioni per l'erogazione e la rendicontazione del contributo economico;

- lo svolgimento dell'Evento nella Città di Torino o in altra città piemontese comporterà un incremento di visibilità a livello nazionale ed internazionale del territorio piemontese, un potenziamento dell'attrattività economica del territorio, un significativo e duraturo ammodernamento delle strutture sportive pubbliche a vantaggio dei giovani e dei meno

giovani e costituirà un volano per la promozione della cultura dello sport, dell'inclusione e della legalità, della globalizzazione e della condivisione di valori;

- la FITP e l'Ente hanno ora interesse, oltre che a disciplinare, in attuazione dell'art. 7 della Legge Regionale 2/2026, modalità, termini e condizioni per l'erogazione e la rendicontazione del contributo regionale, a sviluppare una collaborazione stabile e strutturata volta a valorizzare, rispettivamente, l'Evento e il territorio regionale; pertanto, con la presente Convenzione, le parti intendono altresì definire gli indirizzi generali e gli impegni reciproci finalizzati a realizzare la suddetta valorizzazione, attraverso un programma di iniziative di comunicazione, marketing territoriale, promozione internazionale, attività culturali e sociali, nonché mediante progetti dedicati allo sport di base, alle scuole, ai circoli tennistici e alla cittadinanza.

Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscrittori della presente Convenzione

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSE

1. Le premesse e le considerazioni costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - IMPEGNI DELLE PARTI

1. Per ciascuna edizione dell'Evento che si svolgerà nella Città di Torino o in altra città piemontese, la FITP si impegna a predisporre e trasmettere all'Ente, entro il 15 settembre di ogni anno di riferimento, il progetto dell'Evento e delle relative attività collaterali. Il progetto potrà essere successivamente aggiornato dalla FITP in relazione alle indicazioni dell'ATP e alle esigenze organizzative dell'Evento, dandone tempestiva comunicazione all'Ente. Gli aggiornamenti che comportino ulteriori attività o oneri a carico dell'Ente saranno preventivamente concordati per iscritto, previo accertamento della disponibilità della copertura finanziaria eventualmente necessaria sul bilancio regionale.
Per l'edizione 2026, il progetto sarà trasmesso a seguito della stipula della convenzione.

2. La presente Convenzione disciplina la collaborazione tra la FITP e l'Ente con riferimento a ciascuna delle edizioni dell'Evento relative agli anni 2026-2028, per l'ipotesi in cui esse trovino svolgimento nella Città di Torino o in altra città piemontese, senza obblighi, in capo alla FITP, di svolgere tutte le predette edizioni nel territorio piemontese e restando inteso che, qualora l'Evento non fosse organizzato sul predetto territorio, l'Ente non dovrà più corrispondere alla FITP il contributo di cui alla Legge Regionale 3 febbraio 2026, n. 2. Pertanto, in occasione di ciascuna delle edizioni dell'Evento che dovesse trovare svolgimento nella Città di Torino o in altra città piemontese nel corso della durata della presente Convenzione e al fine di valorizzare l'Evento e il territorio regionale attraverso un programma di iniziative di comunicazione, marketing territoriale, promozione internazionale, attività culturali e sociali, nonché mediante progetti dedicati allo sport di base, alle scuole, ai circoli tennistici e alla cittadinanza, le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza e, ove necessario, in coordinamento con gli altri soggetti coinvolti nell'organizzazione dell'Evento, a fare quanto ragionevolmente possibile per:

a) durante lo svolgimento dell'Evento, trasmettere contenuti video promozionali dedicati al territorio regionale sui supporti video presenti all'interno del Fan Village (vale a dire, l'area destinata alla esposizione e vendita di prodotti che sarà allestita dalla FITP nei pressi dell'impianto sportivo dove troverà svolgimento l'Evento), secondo modalità e tempistiche da concordare in buona fede tenuto conto delle esigenze organizzative dell'Evento, nonché del relativo piano generale di comunicazione e promozione;

b) durante lo svolgimento dell'Evento, allestire presso il Fan Village uno spazio da utilizzare per la promozione e valorizzazione delle eccellenze del territorio regionale;
c) inserire, nell'ambito della campagna di comunicazione ufficiale dell'Evento definita dalla FITP, elementi iconografici e/o visivi idonei a richiamare e valorizzare il territorio regionale;
d) utilizzare talune fotografie ufficiali dell'Evento, individuate dalle parti tra quelle nelle disponibilità della FITP, per la realizzazione di mostre, esposizioni e altre iniziative;
e) realizzare e diffondere contenuti audiovisivi promozionali dedicati al territorio regionale, ivi incluse le c.d. "video cartoline" da utilizzare per la promozione dell'Evento;
f) promuovere il territorio regionale attraverso i Media SuperTennis, anche mediante la programmazione e trasmissione di spot e altri contenuti promozionali dedicati;
g) collaborare, anche per il tramite di Sportcast, alla realizzazione di servizi e contenuti dedicati alle iniziative e alle attività promosse dall'Ente durante il periodo di svolgimento dell'Evento. Le attività che prevedano il coinvolgimento di Sportcast saranno realizzate previa definizione con la stessa dei contenuti, delle modalità, dei tempi;
h) sviluppare i progetti federali denominati "Racchette in Classe per le Nitto ATP Finals" (vale a dire, il progetto avente ad oggetto la promozione delle Nitto ATP Finals e degli sport di racchetta presso le scuole pubbliche e paritarie), "Tennis in Città per le Nitto ATP Finals" (vale a dire, l'iniziativa che si inserisce nell'ambito delle attività volte a promuovere l'Evento e che consiste nella predisposizione di campi da minitennis e da tennis-tavolo nelle piazze e nei parchi più rappresentativi della città di Torino e della Regione Piemonte, da individuarsi di comune accordo tra le parti, ai quali la cittadinanza potrà liberamente accedere e praticare le relative discipline di racchetta in un percorso di avvicinamento all'Evento) e "Trophy Tour delle Nitto ATP Finals" (vale a dire, l'iniziativa volta a promuovere l'Evento attraverso l'esposizione del suo iconico trofeo in diverse località di Torino e del Piemonte, dove può essere liberamente ammirato dalla cittadinanza).

3. Le attività previste nel precedente art. 2 saranno realizzate nel rispetto delle disposizioni dell'ATP nonché degli accordi relativi all'organizzazione e allo sfruttamento commerciale dell'Evento. Le attività che richiedano autorizzazioni dell'ATP, dei giocatori o di altri titolari di diritti saranno subordinate al loro ottenimento. La FITP curerà le richieste di propria competenza, senza garantire il rilascio delle autorizzazioni. Qualora un'attività non possa essere realizzata per il mancato ottenimento di un'autorizzazione per causa non imputabile alla FITP, le parti valuteranno in buona fede un'iniziativa alternativa.

4. Ai fini della realizzazione delle attività descritte nel precedente art. 2, la FITP e l'Ente si impegnano a individuare un proprio referente operativo, incaricato di elaborare il programma delle attività da svolgere, individuandone modalità, tempi di realizzazione e, ove necessario, le relative esigenze organizzative ed economiche (nei limiti, per quanto riguarda l'Ente, delle risorse disponibili per tali finalità sul bilancio regionale) nonché di assicurare il necessario coordinamento tra le parti e di monitorare la corretta e tempestiva attuazione delle attività previste dalla presente Convenzione.

5. Trattandosi di un evento sportivo unico, organizzato all'interno di un determinato territorio, si concorda che gli impegni assunti dall'Ente ai sensi della presente Convenzione e della Legge Regionale 3 febbraio 2026, n. 2 non comportano incidenza sugli scambi tra Stati membri e, quindi, non possono essere considerati quali aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107-109 del TFUE e delle disposizioni normative europee e statali attuative, come anche ampiamente chiarito nel provvedimento di approvazione della presente convenzione.

Art. 3 - MODALITÀ DI EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE

1. L'Ente liquiderà il contributo di cui alla Legge Regionale 3 febbraio 2026, n. 2, secondo le seguenti scansioni temporali, in coerenza con il dettato normativo:
- € 2.300.000,00 entro il 30 aprile 2027 con riferimento all'edizione 2026;
- € 2.300.000,00 entro il 30 aprile 2028 con riferimento all'edizione 2027;
- € 2.300.000,00 entro il 30 aprile 2029 con riferimento all'edizione 2028.

2. Il Contributo relativo a ciascuna edizione dell'Evento sarà liquidato a seguito di specifica richiesta della FITP, corredata dalla seguente documentazione:
 - relazione sull'attività complessiva svolta dalla FITP per l'edizione di riferimento;
 - copia delle fatture intestate alla FITP, fino a concorrenza dell'importo del contributo.

 Resta inteso che l'eventuale ritardo nella trasmissione della documentazione di cui al presente art. 3.2 non comporterà la decadenza della FITP dal diritto al contributo e, parimenti, l'eventuale ritardo nella liquidazione del contributo da parte dell'Ente per problemi tecnico-amministrativi non comporterà conseguenze alcune; in tali casi, la liquidazione del contributo sarà differita, rispetto alle scadenze previste dall'art. 3.1, in misura corrispondente al ritardo maturato nella trasmissione della predetta documentazione o alla risoluzione dei problemi tecnico-amministrativi dell'Ente.
3. A seguito delle predette liquidazioni verrà concluso il procedimento di spesa con il relativo pagamento delle somme previste, entro termini compatibili con le disponibilità di cassa dell'Ente.
4. Il CUP (Codice Unico Progetto) indicato in epigrafe deve essere inserito nelle fatture presentate in sede di rendicontazione.

Art. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione è efficace dalla data di sottoscrizione, fino al 31 dicembre 2027, fatti salvi gli adempimenti che, sulla base delle disposizioni della presente Convenzione, debbano essere resi dalle parti anche in data successiva, ivi inclusi quelli relativi alla rendicontazione e alla liquidazione del contributo riferito all'edizione che abbia trovato svolgimento nell'anno precedente; essa si rinnova tacitamente fino al 31 dicembre 2028, se l'edizione 2028 troverà svolgimento nella Città di Torino o in altra città piemontese. È sempre fatta salva la disdetta della FITP da far pervenire all'Ente via PEC entro il 15 luglio di ciascun anno.
2. In vigenza della stessa Convenzione, le parti possono apportare modifiche ed integrazioni migliorative di aspetti gestionali, economici e organizzativi, mediante atti concordati e sottoscritti dalle parti stesse ed approvati, nel rispetto della normativa vigente, con le medesime modalità.

Art. 5 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ciascuna parte si impegna a garantire il riserbo su tutte le informazioni, sui dati e sui documenti oggetto della presente Convenzione e a utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità della stessa.
2. Con riferimento ai dati personali trattati nell'ambito della presente Convenzione, ciascuna parte agirà in qualità di Titolare autonomo, obbligandosi a trattare i dati ricevuti dall'altra esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi assunti e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - di seguito anche "GDPR" - e dalla normativa nazionale di adeguamento tempo per tempo vigente. Ciascuna parte si impegna ad aggiornare ed integrare - per quanto di propria competenza - le proprie procedure di protezione dei dati personali in relazione all'evoluzione normativa e a relazionarsi con l'altra parte circa le innovazioni eventualmente apportate. Fermo quanto previsto in caso di data breach (art. 33 GDPR 2016/679), le parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali emergenze o irregolarità che dovessero verificarsi in qualunque fase del trattamento di dati personali connesso alla presente Convenzione.

Art. 6 - CONTROVERSIE

1. Le parti si impegnano a definire bonariamente fra loro qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione, secondo gli strumenti consentiti dai rispettivi Statuti e ordinamenti.

2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo secondo tali modalità, resta confermato il foro di Torino quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.

Art. 7 - ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Ai fini della presente Convenzione, le parti eleggono il seguente domicilio che avrà valore per ogni comunicazione relativa alla stessa:
 - FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS E PADEL, Roma, Via della Camilluccia n. 589/a; PEC: federtennis@pec.it;
 - REGIONE PIEMONTE, in Torino, Piazza Piemonte n. 1; PEC: sport@cert.regione.piemonte.it .

Le parti dichiarano, inoltre, di voler ricevere ogni comunicazione inerente la presente Convenzione agli indirizzi PEC di cui al presente articolo.

Torino, lì

Letto, firmato e sottoscritto

Per la FITP

Per la Regione Piemonte

La presente Convenzione è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata.